



Delibera della Giunta Regionale n. 659 del 24/09/2010

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

CRITERI DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLA CAMPANIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 recante “Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo”, stabiliva all'art. 3, che per gli Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende di Cura e Soggiorno e Turismo, i commissari liquidatori nominati ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 37/87 avrebbero svolto anche le funzioni di commissari straordinari ai fini di consentire continuità nell'adempimento delle funzioni già demandate a tali Enti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali in materia;
- la Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania” disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Regione Campania, oltre che le cause di incompatibilità;
- la Legge Regionale 20 luglio 2010, n. 7, recante “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania” all'art. 1, comma 10, stabilisce che per la nomina dei soggetti di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41 non si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 17/1996, fatte salve, in ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti, sia la potestà di determinare la durata temporale delle stesse nomine;
- con Deliberazioni del 30 giugno 2009, nn. 1185, 1186, 1187, 1188 e 1189, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno procedere alla nomina degli Amministratori sia degli Enti Provinciali per il Turismo sia delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo della Campania;

CONSIDERATO CHE

- la figura del Commissario straordinario – prevista dalla L.R. n. 41/1993 – è strumentale ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'istituzione delle APT; istituzione che rappresenta l'unica condizione per riproporre la gestione ordinaria. Per cui finché tale condizione non si realizzi, la gestione commissariale sarà da ritenersi conforme alla legge, al pari di tutti gli atti funzionalizzati a «consentire continuità nell'adempimento delle funzioni già demandate dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali» agli Enti.
- alla figura del Commissario straordinario si applica di conseguenza la disciplina prevista per gli organi che operano in regime temporaneo ed eccezionale;

RILEVATO TUTTAVIA CHE

- le citate Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1185, 1186, 1187, 1188 e 1189 del 30 giugno 2009 hanno fissato la scadenza dell'incarico di Amministratore sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di turismo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010;
- ai sensi della Legge Regionale n. 17/96, modificata da ultimo dalla Legge Regionale n. 7/2010, le nomine in questione sono formulate dalla Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE

- con note del Settore Sviluppo e Promozione Turismo del 28 maggio 2010 è stata data comunicazione agli Amministratori in carica, ex art. 7 Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dell'avvio del procedimento relativo alle nuove nomine degli Amministratori degli Enti Strumentali del Turismo della Regione;

RITENUTO

- di dover procedere pertanto alla nomina, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2010, dei Commissari Straordinari sia degli Enti Provinciali per il Turismo sia delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo della Campania;
- di dover limitare la durata del suddetto incarico sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di turismo e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2011;
- di dover stabilire per i Commissari degli Enti Provinciali per il Turismo l'indennità di carica nella misura pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di riferimento, precisando che per la stessa si dovrà tener conto del principio di omnicomprensività del trattamento economico;
- di dover stabilire per i Commissari delle Aziende di Cura Soggiorno e Turismo l'indennità di carica nella misura pari al 65% di quella prevista dalla legge per il Sindaco del Comune di riferimento, precisando che per la stessa si dovrà tener conto del principio di omnicomprensività del trattamento economico;
- di dover precisare che, nell'ipotesi di conferimento di incarichi plurimi, sarà corrisposta esclusivamente l'indennità relativa all'incarico più remunerativo;
- di dover procedere alla nomina dei Commissari straordinari dei seguenti Enti:
 - a) Ente Provinciale per il Turismo di Avellino;
 - b) Ente Provinciale per il Turismo di Benevento;
 - c) Ente Provinciale per il Turismo di Caserta;
 - d) Ente Provinciale per il Turismo di Napoli ed Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo di Castellammare di Stabia, Napoli e Vico Equense;
 - e) Ente Provinciale per il Turismo di Salerno ed Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Salerno;
 - f) Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Amalfi, Maiori, Positano e Ravello;
 - g) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Capri;
 - h) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cava de' Tirreni;
 - i) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ischia e Procida;
 - j) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum;
 - k) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei;
 - l) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli;
 - m) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Sorrento – Sant'Agnello;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, di procedere alla nomina dei Commissari Straordinari degli Enti sopra elencati;
- che occorre assegnare a ciascun Commissario Straordinario tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Ente di riferimento;
- che occorre assegnare, pertanto, a ciascun Commissario Straordinario, oltre a tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Ente di riferimento occorrenti per lo svolgimento degli affari correnti, anche i seguenti compiti:
 - a) la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi di ciascun Ente attivando tutte le misure più idonee per il contenimento della spesa al fine di contribuire al rispetto del patto di stabilità interno, anche con la riduzione delle spese di natura discrezionale;
 - b) la redazione, entro trenta giorni dall'incarico, dello stato di consistenza della spesa già effettuata da ciascun ente e delle previsioni di spesa da assumere necessariamente nell'anno, al fine di contribuire alla definizione del Piano di Rientro da redigere ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010;

- c) la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per eliminare duplicazioni organizzative e per utilizzare razionalmente il personale complessivamente assegnato agli EE.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., migliorando il servizio di assistenza ed informazione turistica;
- d) l'adozione di misure volte ad innovare e rendere più efficienti i servizi resi, nonché a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) la realizzazione delle azioni di promozione e di sviluppo turistico locale in linea con le strategie individuate nei programmi regionali;

RITENUTO

- altresì, attesa la rilevanza strategica dei compiti assegnati per il pieno conseguimento delle finalità di contenimento della spesa e in considerazione delle gravi conseguenze previste dalla legge, di dover garantire la loro completa, tempestiva ed efficace attuazione, prevedendo, nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione che il Presidente della Giunta Regionale possa disporre la revoca dell'incarico commissariale;

DATO ATTO CHE

- l'individuazione dei Commissari straordinari degli Enti turistici strumentali della Campania implica l'esercizio di valutazioni e apprezzamenti politico-discrezionali e involge scelte dell'Amministrazione Regionale relative a interventi non compresi nella gestione funzionale e organizzativa dell'Ente, bensì nell'espletamento delle funzioni di governo;

VISTI

- i DD.P.R. n. 1042/60 e n. 1044/60;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 17/96 e ss.mm.ii.;
- l'art. 53 della Legge Regionale n. 1/2008;
- il D.L. 78/2010;
- la Legge Regionale n. 7/2010;
- l'art. 48 dello Statuto della Regione;

propone e la Giunta a voti unanimi;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, di procedere alla nomina dei Commissari Straordinari degli Enti sotto elencati:
 - a) Ente Provinciale per il Turismo di Avellino;
 - b) Ente Provinciale per il Turismo di Benevento;
 - c) Ente Provinciale per il Turismo di Caserta;
 - d) Ente Provinciale per il Turismo di Napoli ed Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo di Castellammare di Stabia, Napoli e Vico Equense;
 - e) Ente Provinciale per il Turismo di Salerno ed Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Salerno;
 - f) Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Amalfi, Maiori, Positano e Ravello;
 - g) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Capri;
 - h) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cava de' Tirreni;
 - i) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ischia e Procida;
 - j) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum;
 - k) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei;
 - l) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli;
 - m) Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Sorrento – Sant'Agnello;

2. di fissare la durata del suddetto incarico sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di turismo e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2011;
3. di corrispondere ai Commissari degli Enti Provinciali per il Turismo l'indennità di carica nella misura pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di riferimento, precisando che per la stessa si dovrà tener conto del principio di omnicomprensività del trattamento economico;
4. di corrispondere ai Commissari delle Aziende di Cura Soggiorno e Turismo l'indennità di carica nella misura pari al 65% di quella prevista dalla legge per il Sindaco del Comune di riferimento, precisando che per la stessa si dovrà tener conto del principio di omnicomprensività del trattamento economico;
5. di precisare che nell'ipotesi di conferimento di incarichi plurimi, sarà corrisposta esclusivamente l'indennità relativa all'incarico più remunerativo;
6. di assegnare a ciascun Commissario Straordinario, oltre a tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Ente di riferimento occorrenti per lo svolgimento degli affari correnti, anche i seguenti compiti:
 - a) la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente attivando tutte le misure più idonee per il contenimento della spesa al fine di contribuire al rispetto del patto di stabilità interno, anche con la riduzione delle spese di natura discrezionale;
 - b) la redazione, entro trenta giorni dall'incarico, dello stato di consistenza della spesa già effettuata dall'ente e delle previsioni di spesa da assumere necessariamente nell'anno, al fine di contribuire alla definizione del Piano di Rientro da redigere ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010;
 - c) a riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per eliminare duplicazioni organizzative e per utilizzare razionalmente il personale complessivamente assegnato agli EE.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., migliorando il servizio di assistenza ed informazione turistica;
 - d) l'adozione di misure volte ad innovare e rendere più efficienti i servizi resi, nonché a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) la realizzazione delle azioni di promozione e di sviluppo turistico locale in linea con le strategie individuate nei programmi regionali;
7. di stabilire che, attesa la rilevanza strategica dei compiti assegnati per il pieno conseguimento delle finalità di contenimento della spesa e in considerazione delle gravi conseguenze previste dalla legge, occorre garantire la loro completa, tempestiva ed efficace attuazione, prevedendo, nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione, che il Presidente della Giunta Regionale possa disporre la revoca dell'incarico commissariale;
8. di inviare il presente atto a:
 - A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali";
 - Settore "Sviluppo e Promozione Turismo", per gli adempimenti consequenziali;
 - Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.